

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1087

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSON e SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2006

Finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798, a favore di Venezia e della sua laguna

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, facendo riferimento al «proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni» autorizza «limiti di impegno quindicennali»; il comma 2 del medesimo articolo individua i soggetti autorizzati a contrarre «mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato».

Appare chiaro che il limite di impegno altro non è che l'importo della rata di un mutuo quindicennale a carico dello Stato: per individuare l'importo del cosiddetto mutuo a provvista dilazionata con ricognizione del debito finale da farsi dopo cinque anni dalla data di decorrenza dello stesso basta moltiplicare l'importo del limite di impegno per un determinato coefficiente (attualmente il coefficiente usato è 12).

Di regola i limiti di impegno, dalla citata legge n. 139 del 1992, erano inseriti nella legge finanziaria (l'ultima è stata la legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002); dal 2003 il limite di impegno destinato a finanziare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stato stanziato sulla scorta di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Detto comma introduceva la possibilità di procedere ad una parziale diversa finalizzazione dell'importo assegnato al CIPE, quale limite di impegno quindicennale autorizzato con l'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per il progetto per la salva-

guardia della laguna e della città Venezia denominato «sistema MO.S.E.», incluso nel primo programma delle opere strategiche e approvato dallo stesso CIPE con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001.

In data 4 febbraio 2003 il Comitato interministeriale costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 ha adottato una delibera che andava a rivedere la ripartizione dei finanziamenti assegnati al «sistema MO.S.E.»

Con propria deliberazione n. 72 del 29 settembre 2003 il CIPE ha recepito le indicazioni di riparto formulate dal Comitato interministeriale citato, ed ha proceduto alla ripartizione delle risorse assegnate «in termine di limiti di impegno» nel seguente modo:

«(omissis)

2. Progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) della legge 29 novembre 1984, n. 798;

2.1. Venezia (80 per cento) - Quota limite di impegno euro 3,65200 milioni - Soggetto aggiudicatore comune di Venezia.

(omissis)»

risorse che, nel loro complesso, restano imputate sul primo limite di impegno quindicennale previsto dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Per soggetto aggiudicatore si intende l'ente abilitato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie di cui al citato articolo 13 della legge n. 166 del 2002.

Sempre la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 72, stabilisce che il comune di Venezia provvederà a stipulare i mutui anche per i comuni di Chioggia e Cavallino Treporti nonché a trasferire gli importi di loro

spettanza. Viene deliberato infine che: «Gli importi relativi a progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 siano ripartiti direttamente dalle Amministrazioni comunali e siano destinati all'attuazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge».

Analoga cosa è stata fatta con la deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2004 che, viste le risultanze dei lavori del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 ha messo a disposizione del comune di Venezia quale quota limite di impegno 5,516 milioni di euro, riducendo la quota di finanziamento di 709 milioni di euro destinata al «sistema MO.S.E.», per l'attuazione degli interventi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, secondo le priorità evidenziate dalle Amministrazioni comunali

stesse e approvate dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella seduta del 4 novembre 2004.

Ciò deve leggersi come un riconoscimento, di fatto, che tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui al comma precedente deve ricondursi il piano di manutenzione urbana di Venezia.

È per tali motivi che la quota limite di impegno a disposizione del comune di Venezia deve passare da 5,516 milioni di euro a 50 milioni di euro, quota limite che va calcolata e assegnata detraendola dalla assegnazione relativa alla realizzazione del sistema MO.S.E. e che va utilizzata per finanziare gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1984 n. 798 (nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia).

A conclusione e per ovvie considerazioni, va precisato che l'importo di 50 milioni di euro suindicato deve essere sottratto soltanto agli obblighi di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo al patto di stabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Una quota pari a 50 milioni di euro dell'importo autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e del comma 28 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e assegnata, con delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006, per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree da eseguire alle Tre Bocche di Porto della laguna veneta (sistema MO.S.E.), è destinata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, previa delibera di ripartizione del Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. L'importo di cui al comma 1 è sottratto agli obblighi di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.